



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MOCHI"

Via Milano, 20 - 52023 LEVANE (AR) - Tel. 055-97.88.015

Fax: 055/9180347 – E-mail: ARIC820006@istruzione.it CODICE FISCALE: 81005070511



COMUNICATO 25/IPS

Levane, 20/09/2023

Al personale docente

Al personale ATA

All'Albo

Al Sito Web

Oggetto: Disposizioni per la vigilanza sugli alunni. a.s. 2023-2024

Nell'attuale contesto, in considerazione delle ridotte dotazioni organiche del personale, si ravvede la necessità di ricordare di prestare particolare attenzione alla vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità ad essa connesse. Tanto premesso, si forniscono alle SS.LL. le seguenti informazioni e misure organizzative per la suddetta vigilanza, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni stessi.

PRE-SCUOLA

Nei plessi in cui è previsto il servizio del pre-scuola, l'attività di vigilanza viene effettuata dal personale preposto a tale servizio (insegnanti, collaboratori scolastici, educatori, volontari incaricati dai Comuni). Gli alunni per i quali è stata presentata richiesta dai genitori, saranno accolti all'interno dell'edificio scolastico e sorvegliati dal personale assegnatario del servizio. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, potrà uscire negli spazi esterni. Agli alunni non è consentito correre per i corridoi, schiamazzare o utilizzare locali diversi da quelli assegnati per tale servizio e comunicati ai rispettivi responsabili del servizio.

INGRESSO A SCUOLA

I docenti

- per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni **sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** ed assistere all'uscita degli alunni medesimi (art. 29 c. 5, CCNL 29/11/2007).

In caso di ritardo o di assenza, dovranno, se possibile preventivamente, darne comunicazione alla **Dirigenza ed al responsabile di plesso**.

I collaboratori Scolastici

- I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello o portone di entrata che **provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso**.

- In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio, il Collaboratore Scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe e a darne comunicazione alla Dirigenza ed al responsabile di plesso che provvederanno alla sostituzione o al frazionamento (solo in caso del tutto eccezionali) del gruppo per l'assegnazione ad altri docenti.

- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, essi sono tenuti a vigilare sugli alunni e ad avvisare tempestivamente il responsabile di plesso.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di Collaboratori Scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Il dovere di vigilanza va commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto (Cassazione, 10/12/1998, n° 12424) e richiede la dimostrazione sia di non aver potuto impedire il fatto, sia di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cassazione civile, Sez. III, 3/2/1999, n° 916; Tribunale di Milano, 29/1/2001; Cassazione civile, sez. III, 21/2/2003, n° 2657).

In particolare, il docente:

- deve far sì che gli alunni evitino i comportamenti possibili fonte di pericolo per sé e gli altri;
- il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, **non per futili motivi**, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, provvederà ad incaricare un Collaboratore Scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. **La classe non va mai lasciata incustodita.** L'insegnante che abbandona gli alunni (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'Istituto) senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi formalmente delegate, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze.

Tali cautele sono individuate nelle seguenti:

- osservanza puntuale dell'orario di servizio;
- il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo la continuità nella vigilanza su ogni minore; qualora nell'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente avvisa il Collaboratore Scolastico, il quale dovrà sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, segnalando tempestivamente alla segreteria e/o al responsabile di plesso che la classe è senza copertura.;

- I docenti dovranno monitorare i tempi di permanenza degli alunni nei bagni chiedendo l'intervento dei collaboratori scolastici qualora dovessero prolungarsi oltre tempi ragionevoli.
- I docenti dovranno recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza evitando di intrattenere colloqui con colleghi o Collaboratori Scolastici nei corridoi.

Eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente dovranno essere **segnalati con istanza che sarà trasmessa all'ufficio di Presidenza attraverso la piattaforma Argo.** Il Dirigente potrà autorizzare o meno la variazione richiesta. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente alle suddette variazioni.

I Collaboratori Scolastici, per favorire il cambio di classe dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione dell'obbligo di vigilanza (CCNL 2007, art. 28 c. 10), anzi questo si accentua a ragione della sua maggiore pericolosità (C. Conti, sez. reg. Umbria, 25/8/1997, n° 373). La mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce ipotesi di colpa grave, poiché in questo periodo viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi:

VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente. Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei.

VIGILANZA DURANTE LA MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e successivamente alla mensa è affidata ai docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.(CCNL 2006-2009; D.Lgs. 59 del 19 febbraio 2004, art.7 comma 4 e Circolare Ministeriale 29 del 5 marzo 2004).

VIGILANZA IN OCCASIONE DI INFORTUNI E MALORI

Gli insegnanti effettueranno una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. Si invitano i referenti di plesso a verificare che all'albo dei singoli edifici sia affisso l'elenco con i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento.

- Se uno scolaro subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità.
- **Deve essere assolutamente evitata la peregrinazione per la scuola di alunni accompagnati da altri alunni alla ricerca di assistenza**
- In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei colleghi per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta e dei Collaboratori Scolastici cui affidare l'alunno infortunato
- Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo scolaro infortunato o colto da malore in modo che venga consultato il medico di famiglia. Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, offriranno collaborazione affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato.

Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita telefonicamente dall'insegnante.

- In caso di infortunio ***con danni fisici di qualsiasi entità***, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio (quando si è verificato: ora/giorno; luogo infortunio; come si è verificato:quale intervento effettuato) . La denuncia va consegnata presso l'Ufficio di Segreteria **in giornata e mai dopo le 24 ore successive all'evento**, avendo presente che quanto

comunicato dal docente viene trasmesso all'Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere all'Amministrazione l'esistenza o meno di responsabilità nell'azione di vigilanza;

- **nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato**

- **i docenti controlleranno che nessun alunno sia in possesso di eventuali farmaci o presunti tali; in caso contrario provvederanno al ritiro degli stessi.**

Il Dirigente Scolastico

Ing. Vincenzo Caldarella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993)